

AVV. ENRICO MARIA IOSSA

Corso Umberto I, 23 – 80138 – Napoli

C.F. SSINCM75L22F839E

e-mail: avvocato@enicomariaiossa.it

p.e.c.: avvocatoenicomariaiossa@pec.it

Tel: 081.224.54.62

TRIBUNALE DI NAPOLI

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI**

Gestore della Crisi

Avv. Enrico Maria Iossa

RELAZIONE

redatta ai sensi dell'art. 68 del C.C.I.

(D.Lgs. 12-1-2019 n. 14 e ss.mm.ii.)

in merito al

**PIANO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
PROPOSTO DAL ██████
████████████████████**

Advisor

Avv. Gennaro Scotti

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	8
3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE	11
4. ATTIVITÀ OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL DEBITORE.....	13
5. CAUSE DI INDEBITAMENTO.....	15
6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI – MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE VALUTATO	17
7. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI.....	19
8. RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	20
9. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	22
10. SINTESI DEL PIANO.....	22
11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA.....	25
12. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITÀ DELPIANO	25

1. PREMESSA

Con istanza del 19.06.2023 [REDACTED] – assistito dall’Avv. Gennaro Scotti – chiedeva di accedere ad una delle procedure di cui C.C.I. mediante la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

Con provvedimento comunicato in data 31.07.2023, l’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nominava lo scrivente Avvocato quale Gestore della crisi da sovraindebitamento, nomina che veniva accettata, con dichiarazione di indipendenza, con pec del 05.08.2023.

Lo scrivente Gestore eseguiva gli adempimenti pubblicitari e, pertanto, con pec in data 05.08.2023 comunicava all’Agente della Riscossione, agli uffici fiscali ed agli Enti Locali l’apertura del procedimento in parola, ai sensi dell’art. 68, comma 4, d.lgs. 14/2019.

Esaminato il fascicolo con i documenti preliminarmente depositati presso l’OCC dall’istante, dopo aver verificato la competenza territoriale e la sussistenza dei presupposti di accesso alle procedure di cui al C.C.I., l’esponente convocava – per le date del 15.09.2023 e 07.02.2024 – il debitore istante, unitamente al proprio difensore, chiedendo loro di depositare tutta la documentazione integrativa, necessaria a ricostruire le rispettive situazioni patrimoniali, reddituali, fiscali, previdenziali, debitorie e creditorie.

Nel corso della procedura, il difensore del debitore, Avv. Gennaro Scotti, inviava una memoria integrativa con la quale veniva messa in evidenza la qualità di consumatore del Sig.

██████████, il quale nel chiedere il mutuo ipotecario alla Banca Popolare di Ancona nel 2010 agiva allo scopo di fronteggiare i lavori di ristrutturazione della casa di abitazione la cui comunicazione di inizio lavori veniva inoltrata al Comune di Casamicciola Terme (Na) in data 03.03.2009.

*** **

Il sottoscritto professionista attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla propria persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano;
- 4) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore.

Il ██████████
██████████
██████████.

Ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui al D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii..

Al riguardo, infatti, il ricorrente:

- risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del C.C.I. (D.Lgs. 14/2019), che definisce il "consumatore" come: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad*

uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali..., con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi, per il debitore del caso di specie (imprenditore individuale sino al 2017), anche alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto (v. Tribunale di Napoli Nord, dott. Rabuano, decreto del 12.11.2022 emesso nel giudizio rg. n. 17/2022; Tribunale di Reggio Emilia, sentenza nr. 72/2023), dalla circostanza:

- a) di aver assunto le obbligazioni solo per interessi di natura personale ed in particolare, per ciò che concerne il mutuo ipotecario, come dedotto dall'Avvocato del debitore in ricorso, per far fronte alle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare;
 - b) di non ricoprire più la qualità di imprenditore individuale non svolgendo più attività di impresa dal 2017, quando la ditta individuale si cancellava dal registro per le imprese per le cospicue perdite in bilancio;
 - c) di voler regolare con il piano debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale (Iva, contributi Ivs e diritti Camerali) sia personale.
- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del C.C.I. (D.Lgs. 14/2019) secondo cui “**crisi**: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; b)

«**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c)

«**sovraindebitamento**»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore...». Come sarà di seguito più diffusamente argomentato, il patrimonio del ricorrente non è prontamente liquidabile, atteso che, a causa dei lunghi tempi previsti dalle esecuzioni immobiliari, la vendita all'asta dell'unico immobile di proprietà del debitore non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo e soprattutto nei dodici mesi previsti dalla lettera a) dell'art. 2, comma 1, del C.C.I.;

- non è assoggettabile a procedure concorsuali;
- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda (art. 68, comma 1, C.C.I.);

La proposta di Piano per come formulata dal debitore è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 68, comma 2, lett. c) del C.C.I.; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Non vi sono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni in quanto in detto periodo, e sin dal 2017, il debitore non ha prodotto redditi per essere rimasto senza lavoro, fatta

eccezione per il periodo dal 24.01.2023 ad oggi (lavoro dipendente);

- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del debitore;
- Certificato di stato di famiglia.

Lo scrivente Gestore, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del C.C.I. procede, pertanto, a relazionare circa la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti formulata dalla Sig. XXXXXXXXXX e dal suo legale **Avv. Gennaro Scotti** ed a redigere una relazione della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) indicazione della circostanza per cui, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore da valutarsi con riferimento all'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita ed in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine viene effettuata una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare, della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159.

**2. DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Il [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Il suo nucleo familiare, come si evince dal certificato dello
stato difamiglia, è composto da 3 persone (*v. allegato n. 1*):

- 1) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Il Sig. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

In sede di interrogatorio tenutosi in data 07.02.2024, il debitore
ha dichiarato che per: *“mero errore nel primo incontro ho
dichiarato che il nucleo familiare di fatto è composto da me, mia
moglie e mio figlio. Tuttavia, sebbene mio figlio [REDACTED] risieda
formalmente presso la mia abitazione, di fatto egli è domiciliato
presso il [REDACTED] presso l’abitazione ove
risiedono [REDACTED]
[REDACTED]. Mi occuperò di documentare la circostanza.
Preciso altresì che sempre per mero errore ho dichiarato che mio*

figlio è percettore di reddito di cittadinanza, quando invece, come mi premurerò di documentare è la di lui moglie ad essere beneficiaria di tale reddito. Ribadisco che, come ho potuto già documentare, mio figlio è disoccupato e, pertanto, il reddito di cittadinanza percepito dalla di lui moglie è destinato alla sopravvivenza della sua famiglia. Ribadisco che mia moglie è disoccupata ed è invalida civile al 75% così percependo un assegno di invalidità pari ad Euro 300,00 circa al mese”.

Con nota pec del 22.02.2024 (v. allegato n. 4), l'Avv. Gennaro Scotti, difensore del debitore, confermava e documentava la predetta circostanza dichiarando che: “...ad integrazione e correzione della relazione depositata all'OCC presso il Consiglio Dall'Ordine degli Avvocati Di Napoli in data 23/06/23, preciso che per mero errore è stato indicato quale percettore del reddito di cittadinanza il [REDACTED]

[REDACTED] quando invece il reddito di cittadinanza è stato percepito dalla [REDACTED]

[REDACTED] è disoccupato e il reddito di cittadinanza percepito dalla di lui moglie è destinato alla sopravvivenza della sua famiglia”.

Pertanto, ai fini che qui interessano, il nucleo familiare del debitore è composto da se stesso e dalla moglie disoccupata ed invalida civile con relativa provvidenza economica assistenziale di circa Euro 300,00 mensili.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare.

Il debitore, con l'istanza all'OCC, ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi **Euro 800,00**.

L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da una coppia senza figli di un età compresa tra i 35 e 64 anni indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad euro 490,02 e per spese non alimentari pari ad euro 560,04; pertanto si ritengono congrue e contenute le spese indicate dal debitore.

<u>Spesa media mensile familiare</u>		
Tipo dato	spesa media mensile familiare (in euro correnti)	
Misura	valori medi	
Territorio	Campania	
Selezione periodo	2023	
Tipologia familiare	coppia senza figli con 35-64 anni	totale
Gruppo di spesa		
totale	..	1.050,06
alimentari e bevande	..	490,02
pane e cereali	..	73,33
pane, grissini e crackers
biscotti
pasta e riso
pasticceria e dolci
carne	..	118,31
carne bovina
carne suina
pollame, conigli e selvaggina
salumi
pesce	..	57,02
latte, formaggi e uova	..	68,89
latte
formaggi
uova
oli e grassi	..	16,91
olio di oliva

patate, frutta e ortaggi	..	84,10
frutta
zucchero, caffè e drogheria	..	38,63
zucchero
caffè, tè e cacao
gelati
bevande	..	32,82
vino
birra
acqua minerale
non alimentari	..	560,04
abbigliamento e calzature	..	94,72
combustibili ed energia	..	100,90
sanità	..	60,11
trasporti	..	244,79
comunicazioni	..	39,73
istruzione	..	19,79

Dati estratti il 05.09.2024, 13:10 UTC (GMT) da I.Stat

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

L'attuale situazione debitoria del ricorrente, dettagliatamente indicata nella domanda all'OCC, può essere così rappresentata:

- 1) **GROGU SPV S.R.L., cessionaria del credito di Banca Popolare di Ancona – UBI Banca: Euro 126.842,02** (di cui Euro 107.496,21 a titolo di debito residuo e la differenza a titolo di interessi e spese), per contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 25.11.2010 a tasso fisso.

- 2) **IFIS NPL INVESTING S.P.A., cessionaria del credito di Intesa San Paolo Spa:** Euro 12.043,00 per scoperto di conto corrente;
- 3) **Agenzia delle Entrate - Riscossione:** Euro 32.218,30 (Contributi IVS, IVA, diritti Camerali, imposta di registro locazione negozio) come da dichiarazione dell'Agenzia della Riscossione. Per effetto dell'istanza di adesione alla definizione agevolata presentata dal debitore ed approvata con rateizzazione su debito ridotto da Euro 29.151,01 ad Euro 18.262,07 e per effetto del pagamento di numero di 5 rate su 18 il debito all'attualità è pari ad **Euro 14.717,39** (Euro 32.218,30 – Euro 29.151,01 = Euro 3.067,29 + Euro 18.262,07 – Euro 6.611,97 = Euro 14.717,39);

CREDITORE	IMPORTO
GROGU SPV S.R.L. - mutuo (cap + int)	€ 126.842,02
IFIS NPL INVESTING S.P.A.	€ 12.043,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 14.717,39
TOTALE SITUAZIONE DEBITORIA	€ 153.602,41

A fronte della situazione debitoria, il [REDACTED] dispone di un patrimonio così composto:

Il **patrimonio mobiliare** è composto da:

- nulla.

Il **patrimonio immobiliare** è composto da:

- 1) Piena proprietà dell'immobile adibito a casa familiare ed annessa corte di pertinenza esclusiva sito in

Casamicciola Terme (Na) alla Via Cretaio n. 98, identificato in catasto al foglio 2, num. 730, zona cens. 1, cat. A/7, classe 4, cons. 8 vani, sup. cat. 137 mq, rendita Euro 1.917,09, proprietà per 1000/1000.

Il predetto immobile, gravato da ipoteca, è sottoposto a pignoramento immobiliare, iscritto presso il Tribunale di Napoli, con R.g.e. n. 589/2022, G.E. dott.ssa Martano, la cui prossima udienza è fissata al 12.11.2024 per comparizione delle parti.

I **flussi reddituali** del [REDACTED] sono pari circa Euro 1.500,00 mensili derivanti da lavoro dipendente a tempo indeterminato svolto per la [REDACTED] Srl nella qualità di operaio manovale edile.

4. ATTIVITÀ OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI E DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL DEBITORE.

Lo scrivente, in qualità di Gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di piano del consumatore presentata dal ricorrente, ha eseguito ricerche, dopo essere stato all'uopo autorizzato, (*v. allegato n. 5*) al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse, ovvero:

- Archivio della Centrale Rischi - Banca d'Italia (*v. allegato n. 6*);
- Archivio della Centrale Allarme Interbancaria - Banca d'Italia (*v. allegato n. 7*);
- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF (*v. allegato n. 8*);
- Certificazione Ente Agenzia delle Entrate – Riscossione (*v. allegato n. 9*);

Inoltre, è stata analizzata la seguente documentazione fornita direttamente dal debitore:

- Certificato di residenza e di stato di famiglia (*v. allegaton. 1*);
- Certificato matrimonio figlio e nuora del debitore (*v. allegato n. 3*);
- Mod. 730/2024 – redditi 2023 (*v. allegaton. 10*);
- Dichiarazione dei redditi con ricevuta telematica anno 2010 – redditi 2009 (*v. allegaton. 34*);
- Estratto contributivo (*v. allegaton. 11*);
- Comunicazione UniLav assunzione a tempo indeterminato (*v. allegaton. 12*);
- Cedolini paga (*v. allegaton. 13*);
- Certificato disoccupazione moglie (*v. allegaton. 14*);
- Certificato disoccupazione figlio (*v. allegaton. 15*);
- Decreto invalidità moglie (*v. allegaton. 16*);
- Certificato pensione invalidità moglie (*v. allegaton. 17*);
- Movimenti reddito di cittadinanza nuora (*v. allegaton. 18*);
- Rottamazione AdER (*v. allegaton. 19*);
- Ispezioni ipotecarie immobili (*v. allegaton. 20*);
- Visura catastale (*v. allegaton. 21*);
- Visura PRA (*v. allegaton. 22*);
- Estratti conto ultimi dieci anni (*v. allegaton. 23 a) e 23 b)*);
- Visura camerale storica della ditta XXXXXXXXXX (*v. allegaton. 24*);
- Dichiarazione inizio attività lavori manutenzione straordinaria immobile (*v. allegaton. 25*);
- Contratto di mutuo e precetto (*v. allegaton. 26*);
- Atto di pignoramento immobile (*v. allegaton. 27*);

- Perizia di stima effettuata dal CTU del giudizio di esecuzione immobiliare (*v. allegaton. 28*);
- Decreto di fissazione udienza Tribunale di Napoli – esecuzioni immobiliari (*v. allegaton. 29*);
- Documenti di pagamento di spese correnti per il sostentamento della famiglia (*v. allegaton. 30*);
- Visura protesti (*v. allegaton. 31*);
- Casellario giudiziale e carichi pendenti (*v. allegaton. 32*);
- Accordo tra il debitore ed il suo datore di lavoro per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il compimento del 67° anno di età (*v. allegaton. 33*).

5. CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dal debitore e quella acquisita dallo scrivente unitamente alla disamina del ricorso per il Piano di ristrutturazione dei debiti redatto dal legale del ██████████, Avv. Gennaro Scotti, e le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto tenutesi in data 15.09.2023 ed in data 07.02.2024, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del ██████████.

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il ██████████ è da ricondurre agli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere imprenditoriale, a loro volta causati dal catastrofico sisma del 2017 in Casamicciola Terme (Na), che hanno inciso negativamente sul suo andamento finanziario.

Nel 2017 a causa della chiusura dell'attività commerciale di abbigliamento per bambini, esercitata in forma di ditta individuale, il ██████████ subiva perdite economiche che non è riuscito più a coprire, tanto da interrompere il

pagamento dell'impegno mensile del pagamento della rata di mutuo. Nel 2018 il [REDACTED] chiedeva la sospensione per la durata di 18 mensilità del pagamento delle rate del mutuo per l'evento straordinario (terremoto) che colpì il territorio di Casamicciola Terme (Na).

Successivamente a causa della perdurante crisi economica non riusciva a riprendere il pagamento delle rate del mutuo, troppo esose per le sue sopravvenute scarse capacità economiche, che non miglioravano anche in ragione della successiva crisi economica derivante dalla pandemia da covid-19.

Veniva così notificato l'atto di precetto e successivamente il pignoramento immobiliare da parte della banca e pendente innanzi al Tribunale di Napoli.

Con l'assunzione a tempo indeterminato presso la Editecno Group Srl il [REDACTED] potrà dedicare una parte del suo stipendio per onorare il proponendo piano di ristrutturazione dei suoi debiti.

Al momento dell'assunzione delle obbligazioni il Sig. [REDACTED] era in una posizione economico – finanziaria tale da poter affrontare le obbligazioni assunte, contando sul reddito imprenditoriale per far fronte, anche se con difficoltà e sacrificio, agli impegni mensili assunti con la banca.

Oltre all'ipoteca sulla casa iscritta in ragione del mutuo stipulato con la Banca Popolare di Ancona, gli ulteriori debiti privilegiati sono a titolo di Contributi IVS, IVA, diritti Camerali, imposta di registro locazione negozio. I restanti debiti non sono garantiti da alcun privilegio sul patrimonio del debitore.

6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI – MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE VALUTATO

6.1. Lo scrivente Gestore della Crisi, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che l'esposizione debitoria nei confronti della Banca deriva da un impegno contrattuale assunto in un'epoca (2010) nella quale il debitore si affidava al proprio reddito d'impresa individuale, ritenuto dalla banca sufficiente a garantire il regolare pagamento delle rate mensili.

Trattavasi, inoltre, di investimento di lunga durata legato alla necessità di affrontare i lavori di manutenzione straordinaria della casa familiare piuttosto che per la soddisfazione di esigenze di consumo mediante la contrazione di prestiti che, generalmente, essendo sprovvisti di garanzie reali, vengono concessi a tassi notevolmente più alti rispetto ai mutui.

Ciò consente di poter evidenziare che il ██████████ non ha colposamente determinato il sovraindebitamento.

Inoltre, giova rilevare che, nonostante la debitoria e la situazione in cui è venuto involontariamente a trovarsi, ██████████ sta cercando anche di far fronte ai debiti con l'Erario pagando la rateizzazione concessagli a seguito dell'approvazione della sua domanda di definizione agevolata.

6.2. Di contro risulta che il soggetto finanziatore (**Banca Popolare di Ancona**), ai fini della concessione del mutuo, **non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore**, in quanto dalla dichiarazione dei redditi 2010 per i redditi 2009 presentata

dal [REDACTED], in uno all'estratto contributivo ove vengono in rilievo i redditi per gli anni precedenti al 2009, risulta un **reddito lordo annuo di Euro 14.240,00**, ovvero pari ad Euro 900,00 circa mensili netti (detraendo un aliquota fiscale del 23%) a fronte di un impegno mensile pari ad Euro 1.225,00 quale rata derivante dal mutuo.

Ne discende un rapporto rata-reddito assolutamente negativo (**€. 1.225,00/€. 900,00**) che testimonia una condotta disinvolta della banca attraverso la mancata verifica del merito creditizio (artt. 124 e ss. t.u.b.).

Di seguito uno schema analitico del calcolo del cd. merito creditizio che la banca avrebbe dovuto effettuare secondo legge.

Il calcolo tiene conto degli elementi previsti dall'art. 68, comma 3, del C.C.I.¹:

1. reddito netto mensile;
2. valore dell'assegno sociale nel 2009;
3. componenti del nucleo familiare (coniugi con 1 figli a carico);
4. coefficiente della scala di equivalenza ISEE;
5. importo necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita;
6. tasso di interesse del mutuo concesso, le rate mensili e la durata del medesimo mutuo;
7. importo erogato.

¹ Secondo cui: "...L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Calcolo del "merito creditizio" ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012.	
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 900,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2010
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 409,05
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,24
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 916,27
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 0,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-€ 16,27
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 16,27
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	4,90%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	15
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 2.071,30
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 154.178,23

7. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare, sotto altro profilo, che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento.

E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di Piano e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante nella consapevolezza delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci rese allo scrivente, che il [REDACTED] non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; purtroppo, il catastrofico sisma del 2017 in Casamicciola Terme (Na) che ha determinato la definitiva chiusura dell'attività commerciale e l'impossibilità di riprenderla a causa della successiva crisi economica derivante dalla pandemia da covid-19, non hanno permesso al debitore di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza.

8. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Il Sig. [REDACTED] come innanzi detto, in ragione del catastrofico sisma del 2017 in Casamicciola Terme (Na) che ha determinato la definitiva chiusura dell'attività commerciale in uno all'impossibilità di riprenderla a causa della successiva crisi economica derivante dalla pandemia da covid-19, non è riuscito a far fronte alle obbligazioni assunte. Nell'anno 2017, dopo la chiusura del suo negozio commerciale era senza lavoro e senza redditi; cosicché si trovava a dover corrispondere mensilmente la rata del mutuo pari ad Euro 1.225,00 (quota capitale ed interessi) fino alla scadenza contrattuale, nonché la somma di Euro 12.043,00 per rientrare dello scoperto di conto corrente con Banca Intesa San Paolo.

Lo stato di sovra-indebitamento è testimoniato dal rapporto rate per gli impegni finanziari (Euro 1.225,00 mensili oltre Euro 12.043,00 una tantum) reddito (Euro 0,00).

Appare quindi evidente l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, considerato peraltro che il patrimonio immobiliare ██████████ costituito dalla casa familiare, pertanto improduttivo di reddito.

La situazione di sovraindebitamento ha avuto la sua genesi nella insostenibilità della rata del mutuo che era sempre stato pagato dal ██████████ fino a quando i redditi dell'attività imprenditoriale glielo hanno consentito.

I parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia, riguardano rate e arretrati e sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, dalle rate arretrate, dal numero di prestiti e mutui accesi.

Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato sicuramente dal peso delle rate da pagare in quanto la reddituale del ██████████ è mutata rispetto alla data di accensione del mutuo, considerata la crisi imprenditoriale determinata dalla chiusura del negozio di abbigliamento per bambini che non gli ha consentito, unitamente alla successiva crisi economica derivante dalla pandemia da covid-19, di continuare ad onorare il pagamento dei debiti.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità del debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

9. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Per l'ultimo quinquennio, come emerge dalla ispezione generale ipotecaria ventennale sul debitore e dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione del debitore ed atti impugnati dai creditori, come da dichiarazioni rese dal medesimo debitore allo scrivente in sede di interrogatorio, nella consapevolezza delle responsabilità penali derivanti dalla loro falsità. Ad eccezione della sussistenza del pignoramento presso il Tribunale di Napoli iniziato dalla banca, il ricorrente ha dichiarato che non vi sono ulteriori contenziosi pendenti a suo carico innanzi all'Autorità Giudiziaria civile, penale, tributaria e amministrativa.

10. SINTESI DEL PIANO

10.1. Il Sig. ■■■■■ ha proposto un Piano per la Ristrutturazione dei debiti del consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e per conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora della famiglia.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quali il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi ed agli eventuali ausiliari e, più in generale, per la

liquidazione delle spese di procedura quali: pubblicità, F23 per trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.;

- pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano (comprese le spese per prestazioni professionali, per l'esecuzione degli incarichi conferiti e per l'introduzione del presente procedimento);
- pagamento parziale dei debiti con **soddisfacimento al 47% del credito ipotecario (Grogu Spv)**, con **soddisfacimento al 22% del credito privilegiato (AdER)** e **soddisfacimento al 10% del creditore chirografario**.

In definitiva detta proposta di piano prevede il pagamento ai creditori della somma di **Euro 75.000,00 in n. 75 rate mensili**.

Il tutto come meglio specificato nel seguente prospetto:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione (accantonate e pagate con acconti annuali e saldo a fine piano)	€. 10.980,00	€. 7.686,00 dedotto acconto Occ	100%
SPESA Avvocato debitore	Spese di giustizia	Prededuzione	€. 2.918,24	€. 2.918,24	100%
GROGU SPV S.R.L.	Mutuo	Ipotecario	€. 126.842,02	€. 60.000,00	47%
IFIS NPL INVESTING S.P.A.	Fido bancario	Chirografario	€. 12.043,00	€. 1.200,43	10%
AGENZIA DELLE					

ENTRATE - RISCOSSIONE	Debiti tributari	Privilegiato	€ 14.717,39	€ 3.195,33	22%
TOTALE			€ 167.500,65	€ 75.000,00	

10.2. Anche se alla luce della nuova formulazione della norma di cui all'art. 9, comma 3 bis, della legge n. 3/2012, introdotta dall'art. 4-ter del D.L. 137/2020, convertito in L. 176/2020, **non è più richiesta la valutazione della convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore**, si rileva in ogni caso, ed in ragione della falcidia proposta per i creditori privilegiati, che a causa dei lunghi tempi per la definizione delle esecuzioni immobiliari, la messa in vendita della unità immobiliare di proprietà del debitore non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente il creditore procedente, tenuto conto altresì che la vendita coattiva, a seguito di esecuzione immobiliare, comporta spese certe per l'istituto di credito e tempi/valori incerti di realizzo.

Inoltre, si presume che la vendita potrebbe realizzarsi con modalità competitive dopo ripetuti tentativi e con ribasso del prezzo tale da rendere maggiormente appetibile l'opzione prospettata dalla ricorrente, unitamente alla certezza di una manutenzione dei beni attraverso il relativo utilizzo diretto da parte della debitrice.

11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano. Dalla verifica e dai riscontri con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, nonché dalle dichiarazioni del ricorrente rese allo scrivente in sede di convocazioni nella consapevolezza delle responsabilità penali derivanti dalla loro falsità, segnatamente in ordine alla genuinità della documentazione prodotta, non si ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione.

12. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato ed esaminato il debito complessivo individuato nel Piano di ristrutturazione, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento parziale dei creditori in 75 mesi (il debitore non avendo ancora maturato il requisito contributivo per il collocamento in quiescenza, potrà, anche in ragione dell'accordo siglato con il datore di lavoro versato in atti e comunicato dall'Advisor con pec del 20.09.2024, lavorare oltre il 67° anno di età (che sarà compiuto in data 11.04.2026), dopodiché, per l'adempimento del piano potrà affidarsi al trattamento pensionistico),

proponendo altresì il pagamento integrale delle spese in prededuzione (Occ e legale del debitore).

Non senza rilevare che sulla possibilità di sottoporre a falciatura il credito fiscale si sono pronunciati numerosi Tribunali (*ex multis*, Tribunale di Napoli, di Chieti, di Como, di Busto Arsizio) e soprattutto la Corte Costituzionale con sentenza n. 245/2019.

Si è peraltro espressamente pronunciata, in senso favorevole, la stessa Agenzia delle Entrate, la quale, con circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, ha dato atto che fra i “debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria”.

È stata anche presa in considerazione, ai fini di cui all’art. 67, comma 4. C.C.I., l’ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore, composto dall’immobile adibito a dimora della famiglia, attualmente sottoposto ad espropriazione immobiliare, e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento della somma prevista dal Piano di ristrutturazione proposto, non inferiore a quella realizzabile con la vendita del bene all’asta, sulla base delle seguenti osservazioni:

- il valore di stima dell’immobile di cui al paragrafo 3) è pari ad Euro 266.000,00 come emerge dalla relazione peritale della procedura esecutiva pendente;
- ad ogni modo il valore dell’unità immobiliare risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all’asta, **nonché della presenza di vizi urbanistici di cui non vi è sicurezza della condonabilità**, così determinando la concreta

possibilità che non vi sia l'interesse da parte di potenziali acquirenti alla presentazione di domande di partecipazione all'asta a fronte del rischio di non poter godere appieno dell'unità immobiliare per il concreto rischio di doverne abbattere un parte **(63 mq non leciti)**;

- in ogni caso, quand'anche si volesse ipotizzare la possibilità che l'immobile sia appetibile nelle condizioni irregolarità urbanistiche in cui versa, una prudente previsione di vendita in ambito di vendite delegate non può non considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita.

Sulla base di tali considerazioni si può ritenere che con il Piano di ristrutturazione i creditori andrebbero certamente ad essere soddisfatti in misura superiore a quella che ricaverebbero dalla vendita coattiva dell'immobile.

Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dal ricavato dei costi della procedura.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Avv. Enrico Maria Iossa, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli, quale Gestore nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso tale Ordine,

ESAMINATI

- i documenti e le informazioni messe a disposizione dal debitore [REDACTED] [REDACTED] ed i documenti ulteriori acquisiti dallo scrivente per il tramite dell'Avv. Gennaro Scotti ed allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal legale del debitore Avv. Gennaro Scotti

VERIFICATA

la veridicità, anche in ragione dell'ammonimento al debitore circa la responsabilità penale ex art. 16 della Legge n. 3-2012 e D.Lgs. 14/2019, dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati

ATTESTA

la fattibilità del Piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con osservanza.

Napoli, li 23.09.2024

Avv. Enrico Maria Iossa